



ORDINE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

## ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL BILANCIO DELLE C.D. “HOLDING”

### COMMISSIONE BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI

**Componenti:** Nicoletta Bettelli – Cristian Carini – Giovanni Fassini –  
Ombretta Filippini – Luca Foglia – Roberto Franzoni – Francesca Ghidini  
– Francesco Panni – Erika Pedretti – Maria Teresa Petrarolo – Enrica  
Pollonini – Giulia Pollonini – Vincenzo Pontillo – Mauro Ronchi –  
Giuliano Terenghi – Raffaella Tonni – Francesca Tonsi – William  
Zanoletti – Nicodemo Zavaglia

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 – Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**[commercialisti.brescia.it](http://commercialisti.brescia.it)**

## Premessa

Successivamente alla pubblicazione della Legge n. 238 del 23.12.2021 *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020”*<sup>1</sup>, ha preso corpo un significativo dibattito circa il bilancio c.d. *“holding”*, termine che non trova un riscontro puntuale e concorde nelle varie disposizioni normative italiane e che sovente viene utilizzato per identificare le imprese che detengono partecipazioni societarie.

L'attenzione, in particolare, è stata posta sul modello di bilancio che queste entità devono utilizzare e sulle conseguenti ricadute in merito alla determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta sul reddito (Ires).

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, il novellato art. 83 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi fa divieto alle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter cod. civ. che non optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria di utilizzare il c.d. *“principio di derivazione”* nella determinazione della base imponibile Ires<sup>2</sup>.

Ne consegue che per il Legislatore Tributario ciò che rileva ai fini delle modalità di quantificazione della base imponibile Ires è il modello di bilancio effettivamente adottato dall'entità, indipendentemente dal ricadere nei limiti dimensionali previsti dall'art. 2435-ter c.c..

Per le *“holding”*, inoltre, la corretta individuazione della base imponibile e, a monte, del modello di bilancio, necessita di essere coordinato con le indicazioni della Legge n. 238 del 23.12.2021.

## Il modello di bilancio delle holding

L'art. 24 della citata Legge n. 238/2021, ha modificato l'art. 2435-ter cod. civ., escludendo che queste imprese possano ricorrere al modello di bilancio semplificato delle micro-imprese.

Conseguentemente nel 2022, l'Organismo Italiano di Contabilità, ha emendato il principio contabile OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d'esercizio<sup>3</sup> e, per quanto di interesse, ha inserito il seguente paragrafo:

*“10A. L'articolo 2435-ter, comma 5, del codice civile prevede che “agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D”. Pertanto, tali soggetti non sono esonerati dalla redazione della nota integrativa”.*

---

<sup>1</sup> Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il 17.01.2022.

<sup>2</sup> Così il novellato art. 83 TUIR *“...per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”.*

<sup>3</sup> Testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29.12.2017, il 04.05.2022 e il 09.06.2022.

## La nozione di holding per la redazione del bilancio

Come anticipato, nell'assetto normativo italiano non vi è una definizione univoca di "holding".

Relativamente alla materia contabile di interesse, la sola definizione che si può riscontrare negli atti normativi è contenuta nella "Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.06.2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante la modifica della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio"<sup>4</sup>.

All'articolo 2 punti 14) e 15) sono riportate le seguenti definizioni:

art. 2 punto 14) – Enti di investimento

*"a) le imprese il cui unico oggetto è l'investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;*

*b) le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali imprese collegate è l'acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2012/30/UE".*

art. 2 punto 15) – Imprese di partecipazione finanziaria

*"le imprese il cui unico oggetto è l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista".*

L'art. 24 della Legge 238/2021 non ha previsto una definizione autonoma né per gli "enti di investimento" né per le "imprese di partecipazione finanziaria", limitandosi a prevedere per queste entità il divieto del micro-bilancio.

Si osserva che l'OIC 12 nella sezione dedicata all'appendice normativa accompagna il novellato art. 2435-ter con le definizioni di "enti di investimento" e di "imprese di partecipazione finanziaria" così come proposte nella Direttiva.

Sia nella Direttiva sia nell'OIC 12 dunque l'elemento che identifica gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria è l'aver un "unico oggetto". Nel caso delle imprese di partecipazione questo "unico oggetto" è "*l'acquisizione di partecipazioni ... nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni*" purché ciò avvenga "*senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione*".

---

<sup>4</sup> L'art. 24 della Legge 238/2021 è attuativo della citata Direttiva 2013/34/UE.